

che se da una parte è stato detto di molte servitù, di altre non è stato ancora detto abbastanza.

Faccio riflettere, sorvolando, una cosa soltanto: il diritto di spigolare ora non è stato nominato, il diritto di fare stoppia ora non è stato nominato; altra servitù passiva, che pur troppo hanno questi poveri possidenti della campagna romana, che non sono neppure padroni di portar via i covoni dai campi, che c'è già chi li aggredisce con la spogliatura di una gran parte del raccolto. Il diritto di rastellare, che si esercita in tutti i campi coltivati, qui non è stato nominato.

Quindi prego l'onorevole ministro di permettermi, mano mano che discuteremo la legge, che io venga facendo qualche aggiunta, o qualche modificazione, secondo che crederò in coscienza di dover fare.

**Presidente.** L'onorevole Penserini ha facoltà di parlare.

**Penserini.** Riservandomi di proporre all'articolo 4 una modificazione che riproduca il mio concetto, e per dare una prova di amicizia all'onorevole ministro e di deferenza alla Commissione, ritiro per ora la mia proposta sospensiva.

**Presidente.** Sta bene. Rileggo l'ordine del giorno della Commissione, con la modificazione proposta dall'onorevole Costa Andrea ed accettata dal Governo e dalla Commissione;

“ La Camera confida che il Governo, premessa una apposita inchiesta amministrativa sulle comunanze, partecipanze ed università rurali esistenti nelle provincie dell'ex Stato pontificio e dell'Abbruzzo, presenterà un progetto di legge portante le norme generali per l'esistenza, l'esercizio, e dove ne sia il caso lo scioglimento dei dotti domini collettivi, compatibilmente con gli interessi degli aventi diritto, dell'agricoltura, della consistenza del suolo, e della silvicoltura. ”

Pongo a partito quest'ordine del giorno.

Chi l'approva si alzi.

(È approvato).

Passeremo ora alla discussione degli articoli.

“ Art. 1. Le servitù di pascolare, vendere erbe, fidare, seminarare e legnare, che in alcuni comuni o frazioni di comuni delle provincie di Roma, Perugia, Ascoli Piceno, Macerata, Ancona, Pesaro e Urbino, Forlì, Ravenna, Bologna e Ferrara, si esercitano dalla generalità degli abitanti dei comuni stessi o delle frazioni, o di altri comuni o frazioni o da associazioni di cittadini sopra beni comu-

nali o di altri enti morali o di particolari, sotto qualunque forma e denominazione con o senza corrisposta, sono abolite nella estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto.

“ Parimenti sono aboliti i diritti di vendere le erbe e di fidare che si esercitano da alcuni comuni delle stesse provincie sopra i beni dei particolari. ”

(È approvato senza discussione).

“ Art. 2. Il ministro d'agricoltura, industria e commercio sulla proposta della Giunta d'arbitri di cui all'articolo 9, inteso il Consiglio comunale e il Consiglio di Stato, consentirà la continuazione dell'esercizio delle servitù sopradette per il tempo che si chiarirà indispensabile, nel caso che l'esercizio del pascolo o delle altre servitù d'uso sia riconosciuto in tutto o in parte necessario ad una popolazione, e non sia la estensione del terreno da cedere in corrispettivo della affrancazione giudicata sufficiente alla popolazione stessa per proseguire come per il passato nello esercizio della pastorizia o delle altre servitù, avuto riguardo alle condizioni speciali dei luoghi.

“ Quando però il proprietario offra di rilasciare una quantità di terreno sufficiente per l'esercizio della servitù, dietro compenso da sbersarsi dagli utenti per il maggior valore della parte ceduta, dovrà sempre il proprietario stesso essere ammesso alla affrancazione. ”

**Presidente.** Ha facoltà di parlare su quest'articolo l'onorevole ministro di agricoltura e commercio.

**Grimaldi, ministro d'agricoltura e commercio.** Io ho dichiarato di accettare come testo di discussione l'articolo proposto dalla Commissione. Domando però che si facciano due modificazioni, e spero che la Commissione vorrà accettarle.

Nel primo comma dell'articolo si dice che il ministro *consentirà la continuazione dell'esercizio delle servitù*, di modo che gli è fatto un obbligo di consentire, sulla proposta della Giunta d'arbitri, inteso il Consiglio comunale ed il Consiglio di Stato.

Ora a me pare essere più conveniente, invece dell'obbligo, dare la facoltà al Governo, affinché esso possa meglio esercitare l'ufficio di moderatore. Può darsi il caso che la Giunta d'arbitri proponga una cosa, il Consiglio comunale un'altra, ed un'altra il Consiglio di Stato: che farà il ministro? Dovrà sempre ammettere la continuazione della servitù, anche quando a lui paia irragionevole? Quale di quei pareri preferirà?

Quindi io credo che nell'interesse della classe